

223  
toscrivere almeno una quota sociale.

Art. 5 - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. Il Consiglio di Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di render note le ragioni dell'ammissione o meno del richiedente.

Art. 6 - Il valore nominale della quota sociale è stabilito in L. 10.000 (lire diecimila).

Art. 7 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia l'esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.

✓  
Cap. 3 PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 8 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di L. 10.000 (lire diecimila).

b) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 10.

